



info@csibroker.it
www.csibroker.it

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART. 49 REGOLAMENTO IVASS. 5/2006

SEZIONE A

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del Regolamento IVASS n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli Intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **consegnano al Contraente** copia del documento che contiene notizie sull'Intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del Contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, **illustrano al Contraente** - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un' informativa completa e corretta;
- c) **sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati** alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del Contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal Contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) **informano il Contraente** della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal Contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'Intermediario non adeguato, **lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza**;
- e) **consegnano al Contraente** copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, **copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto**;
- f) possono ricevere dal Contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, **i seguenti mezzi di pagamento**:
 1. **assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità**, intestati o girati all'Impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, **sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1**;
 3. denaro contante, esclusivamente **per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.**

DIREZIONE GENERALE E SEDE LEGALE Via Benedetto Marcello, 2 - 20124 Milano - Tel. 02 66 94 931 - Fax 02 67 48 13 17

DIREZIONE AMMINISTRATIVA Via Assietta, 27 - 10128 Torino (To) - Tel. 011 40 56 060 - Fax 011 40 26 208

ALTRE SEDI Viale Aguggiari, 8 - 21100 Varese - Tel. 0332 16 94 645 - Fax 0332 16 94 647

Via Lancia, 8/E - 39100 Bolzano (Bz) - Tel. 0471 19 42 390 - Fax 0471 19 42 391

Via Castelfidardo, 25 - 70043 Monopoli (Ba) - Tel. 080 59 40 142 - Fax 080 59 40 144

Parmova Ulica, 53 - 1000 Ljubljana (Slovenia)

CSI BROKER S.r.l.

Consulenze Servizi Intermediazioni

Goods Insurance Transport

Codice Fiscale e Partita Iva 10536930018

REA MI-1994210 - RUI B000385490

Capitale Sociale € 100.000,00



SEZIONE B

INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO.

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, l'Intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al Contraente il presente documento che contiene notizie sull'Intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitti d'interessi e sugli strumenti di tutela del Contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punito con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI

Dati identificativi dell'addetto dell'attività di intermediazione e/o del responsabile dell'attività di intermediazione.

Cognome e Nome:

Qualifica:

Iscritto al Registro (RUI) : N°

Data:

Sezione: B / E

Dati identificativi dell'intermediario per conto del quale è svolta l'attività:

<i>Ragione sociale</i>	CSI BROKER SRL
<i>Sede Legale</i>	Via Benedetto Marcello, 2 20124 Milano
<i>Sede Operative</i>	Via Benedetto Marcello, 2 20124 Milano Tel. 02 66 94 931 - Fax 02 67 48 13 17
	Via Lancia, 8/E 39100 Bolzano Tel. 0471 19 42 390 - Fax 0471 19 42 391
	Viale Aguggiari, 8 21100 Varese Tel. 0332 16 94 645 - Fax 0332 16 94 647
	Via Assietta, 27 10128 Torino Tel. 011 40 56 060 - Fax 011 40 26 208
Via Castelfidardo, 25 70043 Monopoli (BA) Tel. 080 59 40 142 - Fax 080 59 40 144	
<i>Posta elettronica</i>	info@csibroker.it
<i>Sito Internet</i>	www.csibroker.it
Iscrizione al Registro degli Intermediari Assicurativi (RUI) : n° B000385490 dal 04-07-2011 sezione B	

I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it- Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

PARTE 2.

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi.

2.1 Informazioni generali

Il soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o **CSI BROKER S.r.l.** non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una Impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o Impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del soggetto che entra in contatto con il Cliente e/o di **CSI BROKER S.r.l.**

Con riguardo al contratto proposto **CSI BROKER S.r.l.** dichiara di:

- fornire consulenze basate su un'analisi imparziale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato al fine di consigliare un prodotto idoneo a soddisfare le richieste del Contraente (in caso affermativo, precisare il numero dei contratti sui quali fonda le proprie valutazioni);
- esser tenuto in forza di obblighi contrattuali a proporre esclusivamente i contratti di una o più Imprese di assicurazione, dovendo in tal caso specificare la denominazione di tali Imprese;
- proporre contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più Imprese di assicurazione. In tal caso, su richiesta del Contraente, indica la denominazione delle Imprese di assicurazione con le quali ha o potrebbe avere rapporti d'affari, fermo restando l'obbligo di avvisare il Contraente del diritto di richiedere tali informazioni. Il Cliente ha quindi diritto di chiedere la denominazione delle Imprese di Assicurazione con le quali **CSI BROKER S.r.l.** ha o potrebbe avere rapporti d'affari. Tale elenco è visibile sul sito www.csibroker.it.

2.2 Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art. 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'IVASS che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Per i contratti RCA, viene allegata una Tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli **provvisoriamente riconosciuti a CSI BROKER S.r.l dall'Impresa di assicurazione con la quale lo stesso ha rapporti di affari per la RCA.**

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia della Impresa di assicurazione, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione alla sua Agenzia, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al Broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

PARTE 3.

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

3.1 Informazioni generali

Ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni, i premi pagati dal Contraente agli Intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'Intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'Intermediario stesso.

ovvero

ha costituito ai sensi dell'art. 117 comma 3 bis del Codice delle Assicurazioni una fideiussione a garanzia della capacità finanziaria richiesta dalla stessa norma, pari al 4% dei premi incassati, con un minimo di €15.000,00..

L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di Assicurazione di Responsabilità Civile che copre i danni arrecati ai Contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di Legge.

Il Contraente e l'Assicurato hanno la facoltà di rivolgersi al **Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/857961 E-mail: segreteria.fgs@consap.it** per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'Intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

Il Contraente, l'assicurato o comunque l'avente diritto ha la facoltà di proporre reclamo per iscritto a CSI BROKER srl indirizzandolo a: Ufficio Reclami Sig.ra Congiu Martina c/o CSI Broker srl – Via B. Marcello, 2 - 20124 Milano
Invio tramite posta elettronica a reclami@csibroker.it.

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

Resta ferma la facoltà del contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie quali la procedura di conciliazione.

In caso di accordo di collaborazione tra intermediari indicati al punto 3.3, i reclami sono gestiti dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa di assicurazione che provvederà a comunicare l'esito del reclamo stesso.

3.2 Informazioni sull'incasso dei premi del contratto proposto

L'Intermediario specifica che il contratto di assicurazione proposto è stato quotato presso la Impresa di assicurazione la quale HA concesso all'Intermediario ed ai suoi collaboratori autorizzazione all'incasso dei premi per suo conto ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. IVASS.

La autorizzazione concessa dalla Impresa di assicurazione delegataria ha effetto anche per le eventuali Imprese di assicurazione coassicuratrici.

ovvero

L'Intermediario specifica che il contratto di Assicurazione proposto è stato quotato presso la

la quale HA ottenuto dalla propria Impresa di assicurazione mandante ratifica del rapporto con **CSI BROKER S.r.l.** e con i suoi collaboratori ed autorizzazione all'incasso dei premi per suo conto ai sensi degli artt. 118 c.a.p. e 55 Reg. IVASS. La autorizzazione concessa dalla Impresa di assicurazione delegataria ha effetto anche per le eventuali Imprese di assicurazione coassicuratrici.

Nel caso il Broker e/o suoi collaboratori, abbiano ricevuto autorizzazione, ai sensi dell'art. 118 c.a.p. e 55 Reg. IVASS, all'incasso dei premi per conto della Impresa di assicurazione o dell'Agenzia, il pagamento del premio eseguito al Broker od ai suoi collaboratori, si considera effettuato direttamente all'Impresa.

In assenza della suddetta autorizzazione, il pagamento del premio eseguito al Broker non ha immediato effetto liberatorio e la decorrenza della copertura è subordinata alla attuazione degli accordi esistenti con la Impresa di assicurazione o la Agenzia. In tal caso l'Intermediario è obbligato a fornire al Cliente informazioni sulla effettiva decorrenza della copertura.

Stante la numerosità di rapporti di libera collaborazione in essere tra CSI BROKER Srl e le Compagnie e/o Agenzie di assicurazione, la lista delle compagnie e agenzie con le quali CSI BROKER Srl intrattiene rapporti di libera collaborazione, con indicazione a fianco di ognuna di esse se CSI BROKER Srl è autorizzata, oppure no, ad incassare il premio con effetto liberatorio per il contraente, è disponibile (e può essere consultata e scaricata) sul sito internet aziendale di CSI BROKER Srl all'indirizzo www.csibroker.it sezione "Informazioni Precontrattuali" o comunque sarà fornita su richiesta del Contraente.



3.3 Collaborazione con altro intermediario (da inserire ove necessario)

CSI BROKER s.r.l. informa il cliente che l'intermediazione di questo contratto è effettuata, ai sensi dell'art. 22 L. 221/2012, in collaborazione con l'intermediario/i che segue/ono:

Nome / Ragione Sociale: _____

Iscrizione RUI: _____

Data Iscrizione: _____

Ruolo: Intermediario collocatore che piazza il rischio.
Ulteriori attività svolte: Modifiche e sostituzioni contrattuali , Gestione dei rinnovi,
Operazioni di quietanzamento, Gestione dei sinistri.

In virtù del citato accordo di collaborazione tra tutti gli intermediari succitati esiste responsabilità solidale nei confronti dei clienti, fatte salve le rivalse interne tra gli stessi.

Valgono, anche per questa collaborazione, le informazioni sull'incasso dei premi di cui al precedente 3.2

CSI BROKER SRL



Spettabile
CSI BROKER S.r.l.

RICEVUTA				
Il sottoscritto :				
Data Nascita:	Comune nascita:		Provincia nascita:	
Codice fiscale:		Partita IVA:		
Residenza o Sede legale:				
Indirizzo:	CAP:	Località:	Provincia:	
Estremi della polizza o dell'appendice a cui si riferisce la dichiarazione:				
Compagnia delegataria	Ramo:	N° Polizza	Decorrenza	Descrizione rischio

**In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento IVASS n. 5 del 16/10/2006,
il sottoscritto dichiara di avere ricevuto il modello Unico – Sezioni A e B .**

Firma (1)

Luogo data

➤ (1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firma di un procuratore.

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di contratto RCA

In ottemperanza all'art 9 comma 4 del Regolamento IVASS 23/2008, dichiara altresì di avere ricevuto la tabella (allegato 1) contenente le informazioni sui livelli provvigionali percepiti dalla Impresa di assicurazione o Agenzia della Impresa di assicurazione con cui ha rapporti di affari nel ramo RCA, così come indicato al punto 2.2 del Modello 7 B, di cui con la precedente firma abbiamo accusato ricevuta.

Firma

.....

La presente ricevuta, compilata e sottoscritta DEVE ESSERE RESTITUITA AL BROKER